CONFERIMENTO ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI DI FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Art. 3

Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonche' quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita' del personale. Le regioni promuovono altresi' gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarieta'. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.

Versione in vigore dal 9 gennaio 1998, non più in vigore dal 24 settembre 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro
Estremi	Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
Capo	I — Conferimento di funzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-469-1997/art-3-attivita-in-materia-di-eccedenze-di-personale-temporanee-e-strutturali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it